



STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

L'associazione denominata: " U.R.C.A. REGIONALE MARCHE"- Gestione fauna ed ambiente- APS", è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Si allegano "Logo" dell'Associazione e "Manifesto U.R.C.A." (sub all. a e b) che fanno parte integrante del presente statuto.

Art. 2 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nelle relative norme di attuazione e nei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 SEDE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'associazione ha sede legale presso la residenza del presidente pro tempore. L'Associazione costituisce diramazione territoriale del sistema nazionale unitario di rappresentanza generale dei soci URCA, nonché dell'U.R.CA Nazionale.

L'Associazione può articolarsi a livello territoriale in sezioni Provinciali ed eventualmente Locali, approvate dall'Organo amministrativo.

L'Associazione ha autonomia operativa, amministrativa ed è regolamentata dallo Statuto, in conformità di quanto disposto dallo Statuto nazionale e dal Regolamento Nazionale.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Possono essere istituite Sezioni settoriali U.R.C.A., previa approvazione delle stesse ad opera dell'Organo amministrativo.

Le sezioni settoriali e quelle locali non hanno autonomia amministrativa e legale, in quanto integrate nella sezione Provinciale di appartenenza per il raggiungimento di scopi specifici.

Art. 4 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle

seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;*
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 117/2017;*
- attività culturali con finalità educative*

- U.R.C.A. agisce, quindi, per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- tutela della fauna selvatica e dell'ambiente secondo i principi del "Manifesto U.R.C.A.";*
- valorizzazione del territorio Regionale, e particolarmente quello Appenninico, ai fini ambientali, naturalistici, venatori e turistici;*
- accrescimento della cultura naturalistica dei cacciatori e facilitazione verso una gestione tecnica ed etica della fauna selvatica;*
- valorizzazione della cultura della trofeistica, quale strumento della gestione faunistico-venatoria;*
- stimolo per le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati in genere al compimento di atti e collaborazione con essi per la realizzazione di programmi, in ogni caso in sintonia con lo scopo e con la strategia della associazione.*
- diffusione della conoscenza della fauna selvatica e del suo ambiente, con particolare riguardo alla conservazione, all'incremento ed al prelievo selettivo degli ungulati in armonia con una politica dell'utilizzo multiplo del territorio;*

In particolare, in attuazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- a) definire in sede regionale gli obiettivi generali e comuni agli associati, le strategie cui devono attenersi le Sezioni Provinciali locali e settoriali e gli altri associati;*
- b) contribuire ad una valida ricerca tecnico-scientifica diretta a mantenere ed a migliorare l'ambiente e la sua fauna tipica, con particolare riferimento a quello appenninico;*
- c) sviluppa i rapporti con lo Stato, gli Enti locali e le Istituzioni centrali e periferiche in stretta collaborazione con gli associati, anche al fine di una corretta regolamentazione della gestione della fauna selvatica a fini conservativi e secondo gli scopi dell'associazione;*
- d) sviluppa i più ampi rapporti con tutte le forze sociali ed il mondo tecnico-scientifico ed accademico ed in genere con coloro che siano interessati ad una corretta gestione dell'ambiente e della fauna selvatica;*

- e) *promuove o realizza corsi per la formazione dei cacciatori, naturalisti, volontari, appassionati, addetti alla vigilanza e terzi in genere, utilizzando strutture proprie o degli associati;*
- f) *promuove e cura l'iscrizione in apposito Albo nazionale dei cacciatori di selezione abilitati, secondo regole condivise ed approvate dall'ISPRA;*
- g) *svolge una funzione permanente di educazione ambientale e della gestione faunistico-venatoria impegnandosi in particolar modo nel mondo della scuola e stipulando, ove sia possibile, convenzioni con i Dirigenti scolastici;*
- h) *raccoglie, elabora e diffonde dati relativi all'ambiente ed alla gestione faunistico-venatoria;*
- i) *attua quant'altro possibile, utile ed opportuno, per il raggiungimento dello scopo e delle finalità associative sopra indicate e svolge tutte le attività a queste connesse e di cui al D. Lgs. n. 117/2017.*

Art. 5 GLI ASSOCIATI

Sono associati le persone fisiche, in particolare i legali rappresentanti o loro delegati, delle sedi provinciali che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengano ammessi a farne parte, con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli Associati URCA si distinguono in:

*- **Associati effettivi:** tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio tramite l'Organo di amministrazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.*

*- **Associati onorari:** tutti coloro ai quali viene riconosciuta dall'Organo di amministrazione per importanti meriti dovuti all'attività svolta nell'associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili nelle cariche sociali, non sono soggetti al pagamento della quota annuale.*

*- **Associati sostenitori:** tutti coloro, di entrambi i sessi, che pur non impegnandosi in attività di concreta gestione, condividono gli scopi dell'U.R.C.A. e la sostengono finanziariamente. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di sostenitori è subordinata al pagamento di una quota annuale indicata dall'Organo di amministrazione.*

L'eventuale divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono gratuite.

L'associazione può avvalersi per il perseguimento dei propri scopi anche dell'attività di volontari.

In tal caso essi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;*
- esaminare i libri sociali;*
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;*
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.*

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del Manifesto.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo Amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di Controllo,
- e) l'organo di revisione.

Tutti gli organi sociali e le cariche sociali, hanno una durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea Regionale è composta dai delegati Provinciali dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto soltanto gli associati maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare al massimo una delega.

Il voto si esercita in modo palese o segreto definito dall'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Convocazione

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito del delegato o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei delegati o quando l'organo amministrativo ove lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- *Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;*
- *Approva il bilancio;*
- *Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;*
- *Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;*
- *Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;*
- *Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;*
- *Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;*
- *Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati o associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati o associati presenti, in proprio o in delega

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'associazione.

Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei delegati o associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia numero dei delegati o associati intervenuti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei delegati o associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei delegati o associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie

sarà valida qualunque sia il numero dei delegati o associati intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da minimo 3 (tre) a massimo di 11(undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *onorabilità personale proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;*
- *professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;*
- *indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.*

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita per lo svolgimento dell'incarico.

Competenze

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- *assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;*
- *convocare l'Assemblea dei delegati o associati;*
- *provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;*

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, e altre modalità simili assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di racc. a/r ovvero ogni altra comunicazione che garantisca la prova della ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vocazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione formale non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con le finalità dell'Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta si presenti la necessità.

Il Presidente può restare in carica per due mandati consecutivi o per tre mandati, laddove intervenga il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 è nominato l'organo di controllo, anche monocratico, il quale:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;*
- contributi pubblici e privati;*
- donazioni e lasciti testamentari;*
- rendite patrimoniali;*
- attività di raccolta fondi;*
- rimborsi da convenzioni;*
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore (Runts);*
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

Il Consiglio potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 15 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 18 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di assemblea straordinaria dei soci.

Art. 19 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Allegato a) “Logo”



Allegato b) “Manifesto U.R.C.A.”



MANIFESTO dell'U.R.C.A. APS GESTIONE FAUNA E AMBIENTE

1. La conservazione degli ecosistemi, comprensivi di tutte le specie animali, nessuna esclusa, sono obiettivi primari d'ogni cittadino. Questa importante finalità è perseguita in modo diverso da diversi gruppi sociali, soddisfacendo anche interessi soggettivi, ma sempre in modo congruente con le attività degli altri gruppi e tenendo comunque presente la necessità di conservare l'ambiente e le specie che in esso vivono.

2. L'U.R.C.A. è un'associazione alla quale aderiscono tutti coloro che intendono operare per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, mediante l'esercizio di una gestione faunistico - venatoria moderna. L'adesione all' U.R.C.A. è quindi un'opportunità anche per quei conservazionisti, che, pur non praticando la caccia, considerano l'attività

venatoria un'opzione che può concorrere, assieme ad altre, a migliorare la qualità dell'ambiente e a mantenere o ricreare comunità di animali selvatici ricche e diversificate.

3. La caccia come concepita dall' U.R.C.A. non è pertanto uno sport, ma una forma di gestione che risponde ai principi di conservazione della risorsa naturale rinnovabile costituita dalla fauna. L'attività venatoria deve essere attuata secondo criteri economici, sulla base delle più attuali conoscenze scientifiche e con le tecniche più idonee a perseguire gli obiettivi di gestione prefissati, pur seguendo regole sportive altamente ritualizzate dettate dall'etica venatoria.

4. L'adesione all' U.R.C.A. impegna alla più stretta osservanza delle norme vigenti in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia (leggi nazionali, regionali e regolamenti locali). Nello stesso tempo l'Associazione si fa promotrice, ove ne ravvisi l'opportunità, di miglioramenti nel quadro normativo ai diversi livelli attraverso proposte efficacemente motivate, da avanzare nelle sedi opportune nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e seguendo criteri di coerenza e trasparenza.

5. L'U.R.C.A. instaura e mantiene una costante collaborazione con le istituzioni decentrate, regioni e provincie, ambiti territoriali di caccia, per la concreta attuazione degli indirizzi di programmazione della gestione faunistico - venatoria (carte regionali delle vocazioni faunistiche, piani faunistico - venatori provinciali, programmi d'assestamento faunistico degli A.T.C.), sia in maniera propositiva nella fase d'elaborazione degli indirizzi, sia fornendo il necessario lavoro volontario nella fase di realizzazione sul territorio.

6. L'U.R.C.A. ritiene di prioritaria importanza il raggiungimento di una naturalità sempre più diffusa basata sulla presenza programmata di zoocenosi, in sintonia con lo stato e l'evoluzione dell'ambiente appenninico. In tale contesto un ruolo fondamentale è rivestito dagli Ungulati e dai grandi predatori. Per tale motivo l' U.R.C.A. intende collaborare, mediante i propri iscritti e le proprie strutture locali e nazionali, alla realizzazione di progetti di reintroduzione, purché stilati secondo le direttive dell' ISPRA e supportati da un adeguato piano di fattibilità, a prescindere dall'istituzione all'interno della quale il progetto venga a realizzarsi (aree protette od aree di caccia). Nel contempo l'Associazione intende stimolare una gestione ambientale complessiva del territorio appenninico che, attraverso gli strumenti di settore (piani idrogeologici, agricoli, forestali, ecc.) assicuri un'elevata diversità vegetazionale, faunistica e paesaggistica in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni

residenti, anche attraverso l'indotto economico fornito da attività a basso impatto ambientale.

7. L'U.R.C.A. ritiene altresì che la massima naturalità possibile debba fondarsi sulla completezza degli areali e pertanto sull'abbattimento, o quanto meno sulla riduzione, delle barriere faunistiche esistenti o progettate (fisiche o gestionali) in una visione che superi la troppo rigida dicotomia attualmente esistente tra i criteri di gestione faunistica delle aree protette e quella del territorio nel quale è praticata la caccia.

8. L'U.R.C.A. ritiene che le finalità sin qui enunciate possano essere realizzate solo attraverso il progredire dei processi di miglioramento culturale dell'ambiente venatorio. L'Associazione dunque compie ogni sforzo attraverso gli strumenti più opportuni (istituzione di corsi, promozione di convegni e conferenze, realizzazione di pubblicazioni ed audiovisivi) per favorire presso i propri soci sia l'accrescimento delle conoscenze tecniche e scientifiche riguardanti la biologia e la gestione della fauna, sia la crescita della sensibilità naturalistica, l'adesione ideale e concreta ai principi della conservazione e la scrupolosa osservanza dell'etica venatoria. Ciò nella convinzione che solo un cacciatore culturalmente preparato e caratterizzato da un comportamento corretto possa affrontare, attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con l'opinione pubblica.

9. Una gestione venatoria ispirata ai principi di conservazione deve obbligatoriamente fondarsi sulla pianificazione e sull'uso oculato delle risorse faunistiche, ambientali ed umane. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono le cacce di selezione degli Ungulati e tutte quelle dotate d'alti contenuti tecnici e educativi, nonché rispettose delle altrui sensibilità. L'U.R.C.A. rifiuta in linea di principio qualsiasi forma di gestione venatoria fondata sull'artificialità e precarietà degli interventi faunistici (introduzioni, ripopolamenti, foraggiamento artificiale) e persegue una politica volta al loro progressivo abbandono nella prassi gestionale.

10. Con il presente manifesto, l' U.R.C.A. intende dare un contributo al superamento delle incomprensioni fra mondo venatorio ed ambientalista, nel quadro di una gestione faunistica moderna proiettata verso un futuro nel quale il fare a vantaggio di tutti prevalga sul condannare a vantaggio della propria parte.